



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

R.G. n. 10524/2019

IL PROCURATORE GENERALE

Visto il ricorso per regolamento di competenza proposto da X1 s.p.a., avverso l'ordinanza di sospensione del giudizio emessa dal Tribunale di L1 nel giudizio RG 3011/2015 pendente tra la ricorrente e Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6;

letti gli atti e la memoria nell'interesse di Y1, osserva:

1. La Banca d'Italia, all'esito di attività ispettiva e di susseguente procedura sanzionatoria nei confronti di dirigenti e di esponenti di X1 (Y1, Presidente del Consiglio di amministrazione; Y2, Direttore generale; Y3, Y4 e Y5, componenti del Collegio sindacale; Y6, esponente aziendale), ha disposto l'applicazione di diverse sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei predetti, in relazione a una serie di irregolarità in violazione dei doveri di vigilanza informativa e regolamentare (omesse comunicazioni e segnalazioni errate all'organo di vigilanza, inosservanza dei requisiti patrimoniali minimi) e di quelli concernenti la redazione dei bilanci, previsti dal T.U. bancario, d.lgs. n. 385/1993 e dalle disposizioni regolamentari dell'Istituto centrale, con riguardo a una operazione finanziaria denominata "X2". Con il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, è stato disposto contestualmente che la X1 risponda in via solidale del pagamento di dette sanzioni, con obbligo di regresso verso i responsabili, in forza del testuale disposto dell'art. 145, comma 10, del T.U.B.

2. X1 ha pagato l'importo globale delle sanzioni ed ha esercitato il regresso verso i responsabili, incardinando il presente giudizio dinanzi al Tribunale di L1 (dapprima presso la Sezione in materia di impresa, poi in riassunzione dinanzi al Tribunale ordinario).

3. Il giudizio è stato sospeso una prima volta, per la pendenza dei giudizi di opposizione alle sanzioni pecuniarie avviati dai singoli esponenti della X1, ravvisandosi una relazione di pregiudizialità tra essi e la definizione della domanda di regresso obbligatorio. Il provvedimento sospensivo ha trovato conferma anche in sede di legittimità (Cass., n. 23783/2017).

4. Il giudizio di opposizione relativo a Y1 è stato definito dalla Corte di appello di Roma, con pronuncia (decreto 18 maggio 2017) di rigetto, non impugnata. Avuta conoscenza del giudicato su tale giudizio, la X1 ha formulato istanza per la prosecuzione del giudizio, previa separazione, della relativa posizione.

5. Con la stessa ordinanza ora impugnata, il Tribunale: ha preliminarmente respinto alcune eccezioni in rito dedotte dagli esponenti, (a) quanto alla legittimità della istanza della X1 in ragione della scindibilità delle diverse posizioni, corrispondenti ad altrettanti rapporti, (b) quanto alla tempestività della riassunzione, legata alla conoscenza della cessazione della causa di sospensione; ha separato la sola posizione relativa a Y6, per estinzione del giudizio *pro parte* a seguito di transazione intervenuta nel frattempo; ed ha respinto l'istanza di separazione e prosecuzione avanzata nei riguardi di Y1, ribadendo la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la causa in parola (pregiudicata) e le diverse procedure di opposizione ancora pendenti, in base alla natura concorsuale della responsabilità dei convenuti, tale da predicare la necessità di attendere la determinazione delle singole quote di responsabilità ai fini della esatta definizione del regresso verso ciascuno di essi.

Il ricorso per regolamento censura quest'ultima determinazione, con due motivi che, per stretta correlazione, possono essere trattati unitariamente.

6. Il ricorso deve dirsi fondato.

6.1. La reiterata sospensione del processo è stata disposta dal Tribunale secondo un argomento che sembra riconducibile, allo stesso tempo, sia al rapporto di pregiudizialità *ex art. 295 c.p.c.*, sia alla ragione discrezionale di "opportunità" che fa capo all'art. 337, secondo comma, c.p.c. (cfr. pag. 4, penultimo cpv.).

6.2. Quanto alla prima base giuridica del provvedimento (art. 295), non appare decisivo il rilievo del frazionamento parziario dell'obbligazione *ex delicto*, che, secondo la motivazione del provvedimento, diversamente dalle obbligazioni contrattuali, imporrebbe di attendere la determinazione di ciascuna e di tutte le opposizioni esercitate dai destinatari delle sanzioni per definire l'entità del regresso nei rapporti interni, non valendo in questa materia il principio della pari responsabilità.

La stessa ordinanza sospensiva premette in termini generali (pag. 1) che la causa di regresso in parola costituisce un assieme di più giudizi riuniti in unica sede processuale, ma autonomi, e che il precedente provvedimento sospensivo ancorché pronunciato unitariamente deve in realtà intendersi riferito alle distinte pendenze delle cause pregiudiziali, autonomamente proposte da ciascun convenuto.

Ma proprio muovendo da questa premessa, appare in conflitto logico la conclusione che ne è stata tratta dall'ordinanza.

La decisione n. 23783/2017 della Corte di cassazione che ha ritenuto legittima la prima sospensione dalla causa di regresso, allorché erano pendenti tutte le singole opposizioni dei diversi interessati, lo ha fatto (analogamente ad altro precedente, Cass. n. 5657/2017, sempre riguardante X1, al quale del resto ha fatto esplicito richiamo) in quanto ha considerato che, in materia sanzionatoria nell'ambito bancario/finanziario, l'opposizione del responsabile-persona fisica potrebbe condurre a ridurre o anche escludere la responsabilità (del singolo), in questo modo incidendo anche sul giudizio di rivalsa proposto nei confronti del responsabile dall'ente che abbia pagato, "con la conseguente legittimità della sospensione *quanto meno facoltativa* del secondo giudizio in attesa della definizione del primo", ed in quanto ha reputato quindi che il credito azionato in regresso non potesse dirsi, in quella situazione, certo ed esigibile.

Ma proprio su queste stesse premesse – rinviando al par. seguente i rilievi circa la sospensione facoltativa – se ne dovrebbe ricavare che, una volta che la determinazione del se e del quanto della sanzione irrogata a carico del singolo abbia acquistato il carattere della definitività, non vi sia più la possibilità di sostenere l'accennata interferenza. L'azione obbligatoria di regresso dell'ente si dirigerà, da quel momento, verso un responsabile la cui "quota", per riprendere le parole dell'ordinanza, non potrebbe essere rimessa in discussione.

Inoltre, nella conformazione del rapporto tra le due responsabilità e i pertinenti giudizi (opposizione e regresso) che la giurisprudenza di legittimità ha reso in questa materia, proprio perché la mancata impugnazione (e poi il pagamento) da parte dell'ente solidalmente responsabile rende inoppugnabile la posizione debitoria dello stesso ente verso l'autorità (arg. da Cass., n. 18682/2014), una volta che anche la posizione del singolo autore della violazione si sia consolidata con un giudicato nel giudizio di opposizione, il rapporto "a due" che così viene a delinearsi impone la separazione dello stesso rispetto al fascio di rapporti ancora pendenti che possono venire in causa – come accade nella specie, in ragione di una opzione processuale iniziale di cumulo soggettivo di cause indipendenti.

Il meccanismo del regresso obbligatorio posto dall'art. 145 T.U.B. (e allo stesso modo dall'art. 195 T.U.I.F.) è stato delineato dalle Sezioni Unite della Corte (Cass.,

4.

S.U. n. 20929/2009; e sulla stessa linea Cass., n. 6738/2006, n. 8919/2017), che, per quanto qui rileva, hanno affermato che il soggetto autore della violazione *non* raggiunto da ingiunzione abbia una posizione autonoma di legittimazione (e la veste di litisconsorte facoltativo) nell'ambito dell'opposizione azionata dall'ente di riferimento, con possibile ricorso agli strumenti processuali consueti (riunione, connessione) finalizzati ad evitare un possibile contrasto di giudicati. Ma ciò appunto alla condizione della pendenza di una opposizione "dell'ente" e della persistente possibilità di fare valere ragioni oppositive; condizione non ravvisabile dove ciò non sia, come non è nel caso della inesistenza di una opposizione dell'ente e parallelamente del giudicato ormai caduto sulla opposizione dello stesso responsabile, che, raggiunto da ingiunzione, abbia visto respinta la sua impugnativa. In tale evenienza, non v'è alcuna ragione di sospendere la causa di regresso – nella quale il singolo potrà se del caso dedurre ragioni impeditive del regresso, ma non recuperare ragioni di opposizione ormai chiuse – per attendere l'esito delle diverse opposizioni di soggetti diversi, raggiunti da irrogazione della sanzione, anche a titolo di cooperazione nell'illecito.

Lo impedisce il carattere personale della responsabilità da illecito amministrativo, che non autorizza a considerare la trattazione unitaria processuale come fattore di interdipendenza materiale e che rende impossibile che l'esito di uno o più dei giudizi di opposizione coltivati da terzi co-responsabili possa travolgere il giudicato che si è formato intorno alla responsabilità di uno.

Lo impedisce, poi, con particolare riguardo alla concreta vicenda che è oggetto di causa, alla quale occorre guardare in sede di regolazione della competenza o della sospensione, la specifica posizione della persona fisica – Y1 –nell'ambito del cumulo processuale di azioni di regresso: la sanzione irrogata a suo carico dalla Banca d'Italia, per tutte le violazioni contestate, lo è in dipendenza della sua qualità di membro (di vertice, Presidente) del Consiglio di amministrazione della X1 al tempo dei fatti, qualità che non è rivestita – come appartenenza all'organo gestorio – da nessun altro dei soggetti chiamati in regresso nella presente causa. La posizione di responsabilità e di garanzia ricoperta specificamente dal singolo si qualifica in termini commissivi e di autonomia decisionale, spezzando anche sul piano della imputazione la estensibilità di ipotetici futuri giudicati favorevoli in sede di opposizione degli altri, diversi, soggetti esponenti dell'istituto bancario.

Ed infine, non potrebbe condurre a una diversa conclusione neppure il rilievo, che l'ordinanza peraltro non svolge, della disciplina in tema di solidarietà passiva (art. 1306 c.c.). Sia perché il limite di applicabilità di detta disposizione, operante anche nel campo della solidarietà nelle obbligazioni di carattere amministrativo, è

costituito, di nuovo, dal giudicato intervenuto nei riguardi del condebitore (Cass., n. 303/2019, in motivazione); sia perché la solidarietà che qui è ravvisabile non opera nei rapporti tra i diversi responsabili – che rispondono ciascuno a titolo proprio verso l'autorità amministrativa e che sempre singolarmente subiscono l'iniziativa obbligatoria di regresso dell'ente che abbia pagato la sanzione – ma all'interno di ciascun distinto rapporto che intercorre tra i co-responsabili (persona fisica ed ente) e l'autorità - Banca d'Italia.

Così, sotto questo primo profilo la sospensione imperniata sul rapporto di pregiudizialità impropriamente ravvisa la causa pregiudicante in controversie "altre", insuscettibili di alterare la posizione coperta dal giudicato sulla opposizione esauritasi da parte del singolo assoggettato a iniziativa di regresso.

6.3. Né, a maggior ragione, la sospensione qui in esame potrebbe trovare fondamento nella disposizione facoltizzante dell'art. 337 c.p.c., secondo quella che è la cumulativa argomentazione dell'ordinanza.

Non solo per la inconciliabilità di una "doppia" concorrente ragione sospensiva, potendo ravvisarsi l'una (pregiudizialità) o l'altra (opportunità per l'autorità di una decisione diversa), ma non entrambe contestualmente (arg. da Cass., S.U., n. 10027/2012: dove vi sia una decisione la cui autorità sia invocata in altro processo, la sospensione è possibile *soltanto* a norma dell'art. 337).

Ma prima e soprattutto perché per invocare l'applicazione dell'art. 337 c.p.c. il presupposto è che la sentenza alla cui "autorità" si voglia dare rilievo non sia definitiva, essendo l'area di operatività della disposizione quella di un rapporto dinamico tra processi, non certo quella, affatto diversa, della incidenza del giudicato esterno ormai stabilizzato.

7- Le ragioni esposte conducono a dire la sospensione illegittimamente disposta, nel rapporto di regresso X1-Y1, e, senza necessità di valorizzare il noto disfavore dell'ordinamento per tutte le stasi processuali, a concludere per l'accoglimento del ricorso per regolamento necessario in esame.

PER QUESTI MOTIVI

L'Ufficio richiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento del ricorso per regolamento in epigrafe, cassi l'ordinanza impugnata e disponga la prosecuzione del giudizio di regresso azionato dinanzi al Tribunale di

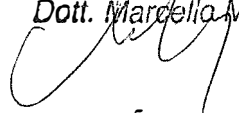
L1 dalla X1 nei conforti di Y1.

Roma, 30 gennaio 2020

per il Procuratore generale
(Carmelo Sgroi, sostituto)



L'AVVOCATO GENERALE
Dott. *Marcello* MATERA



Procura Generale c/o Corte Cassazione
Depositato in Segreteria Civile

oggi, il 30-01-2020



L'Assistente Giudiziario
Edi Di Stefano

RG 10524/2019